



Repertorio n. 13991

Raccolta n. 9826

Avv. MICHELE D'AMBROSIO
NOTAIO

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici del mese di marzo alle ore diciannove e minuti cinque

14 marzo 2024 ore 19:05

In Pescara, alla Via Venezia n. 7.

Davanti me Avv. Michele D'Ambrosio, notaio in Pescara, iscritto al Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara, è presente il signor **RECHIA Davide**, nato a Pescara il 17 luglio 1967 residente a Chieti, Via G. Verdi n. 103, Codice Fiscale RCC DVD 67L17 G482Z, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione denominata **"FEDERAZIONE CORI ITALIANI CHORUS INSIDE APS ETS"** o anche, in breve: **"FEDERCORI"** con sede in Chieti, Via Giuseppe Verdi n. 15; Codice Fiscale **93058420691**.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea della detta associazione convocata in questo giorno luogo e ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Adeguamento dello statuto sociale alle richieste del RUNTS Ufficio Abruzzo - Protocollo 434267 del 24 ottobre 2023, repertorio 29858 - ID 1099561;**
- **Varie ed eventuali.**

A ciò aderendo io Notaio constato e prendo atto che preliminarmente il comparente compare al presente atto come già delegato in tal senso in sede di Assemblea dei soci del 3 agosto 2021 giusta atto a mio rogito Repertorio n. 10610 Raccolta n. 7354 registrato a Pescara il 12 agosto 2021 al n. 9447 al quale si fa espresso riferimento.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e espone i motivi per cui si rende necessario e obbligatorio l'adeguamento dello Statuto sociale alle richieste dell'ufficio RUNTS Abruzzo, all'ODG, pertanto,

delibera e conviene

- l'adeguamento dello Statuto sociale che **integri e sostituisca il precedente**, secondo le richieste dell'ufficio RUNTS Abruzzo.

Si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** il nuovo testo dello Statuto, omissane la lettura per espressa richiesta di parte e per averne piena ed esatta conoscenza.

Inoltre il Presidente riferisce che tale adeguamento si rende necessario per definire l'iscrizione al RUNTS dell'Associazione per l'acquisizione della personalità giuridica della medesima Associazione.

Pertanto il comparente è già stato autorizzato in tal senso dall'assemblea e, quindi, avrà facoltà di svolgere tutte le pratiche occorrenti per l'iscrizione della Associazione presso il R.U.N.T.S.

Si riserva pure di apportare al presente atto e allo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni e aggiunte che fossero a tal fine richieste delle competenti autorità.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciannove e minuti quindici del predetto giorno.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che da me interpellato lo approva.

E' stato dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e occupa pagine due e fin qui della terza di un foglio, viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti cinquanta ed è scritto per poche aggiunte di mio pugno.

Firmato in originale: Recchia Davide - Michele D'Ambrosio notaio

	Allegato "A" Racc. 9826	
	"FEDERAZIONE CORI ITALIANI CHORUS INSIDE ASSOCIAZIONE DI	
	PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE" o anche, in	
	breve: "FEDERCORI"	
	-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE-----	
	Art. 1 - Denominazione.	
	È costituita ai sensi del Libro Primo, Capo II, del codice civile del codice civi-	
	le e del decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117, una Associazione di pro-	
	mozione sociale, culturale, del tempo libero, con finalità assistenziali, deno-	
	minata: "FEDERAZIONE CORI ITALIANI CHORUS INSIDE APS ETS" o	
	anche, in breve: "FEDERCORI" , di seguito anche, semplicemente,	
	"Associazione" o "FEDERCORI".	
	Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei princi-	
	pi espressi nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C	
	364/01) che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno ri-	
	spetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.	
	Art. 2 - Durata. Esercizio finanziario.	
	La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2070 (duemilaset-	
	tanta). Essa potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell'Assem-	
	blea dei soci. In caso di proroga non sarà necessario integrare il presente	
	Statuto.	
	L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di o-	
	gni anno.	
	Art. 3 - Sede.	
	L'Associazione ha sede legale ed operativa in Chieti.	

	L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territo-	
	rio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo può	
	essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare il	
	presente statuto, anche nell'ipotesi di trasferimento della sede in altro Co-	
	mune.	
	Art. 4- Scopi sociali, principi e finalità.	
	L'Associazione, senza fini di lucro e per il perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, si organizza in Federazione Nazionale del	
	settore Corale strutturata in Comitati Regionali ed ha per oggetto lo studio,	
	la pratica, l'approfondimento e la diffusione del canto corale, della musica e	
	dell'arte in genere.	
	L'Associazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento delle	
	seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività cultura-	
	li di interesse sociale con finalità educativa;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte-	
	resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-	
	rale di cui al presente articolo;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, cultu-	
	rale o religioso.	
	In particolare l'Associazione si occupa di:	
	promuovere il canto corale nelle sue più svariate accezioni, incentivarlo in	
	tutti i settori e qualificarlo sotto il profilo didattico;	

	sviluppare lo studio della musica corale italiana favorendo, fra i gruppi asso-	
	ciati, la ricerca, la divulgazione dei reperti, lo scambio delle rispettive espe-	
	rienze;	
	intrattenere i rapporti con le istituzioni a livello nazionale tutelando gli inte-	
	ressi della coralità in ogni suo grado e livello;	
	promuovere e organizzare manifestazioni artistiche di ampio respiro e pro-	
	getti formativi di livello superiore in ambito nazionale e internazionale, in col-	
	laborazione con le Associazioni Regionali Corali e con altri organismi inter-	
	nazionali;	
	coordinare l'attività delle Associazioni Regionali Corali con l'intento di perse-	
	guire obiettivi unitari adottando altresì un metodo a "rete" sul territorio;	
	divulgare il patrimonio corale italiano attraverso la pubblicazione, in proprio	
	e/o in collaborazione con altre case editrici, di nuove composizioni rivolte	
	sia ai bambini, che ai giovani, che ai cori di adulti e di approfondimenti spe-	
	cifici sul mondo corale;	
	promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizio-	
	ne di libri e testi d'ogni genere (anche in formato elettronico e via web)	
	nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare, inoltre notiziari, indagini, ri-	
	cerche, studi di bibliografie, riviste, redazionali, newsletter, nonché promuo-	
	vere in ogni forma e con ogni mezzo le proprie attività istituzionali e sociali;	
	istituire ed aggiornare l'Albo Nazionale delle Associazioni Corali, dei Coristi	
	e di ogni altra categoria professionale del settore, determinandone tramite	
	Regolamento i requisiti di ingresso e di eventuale aggiornamento professio-	
	nale;	
	istituire ed aggiornare l'Albo Internazionale delle Associazioni Corali e di o-	

	gni categoria professionale ed amatoriale del settore, le cui modalità di iscri-	
	zione e di tenuta verranno stabiliti con apposito Regolamento;	
	istituire corsi di formazione e di aggiornamento professionale;	
	promuovere la diffusione delle conoscenze e l'aggiornamento tecnico, meto-	
	dologico e scientifico mediante l'organizzazione di giornate di Formazione,	
	Riunioni, Congressi, Seminari, Workshop, Eventi, ecc;	
	collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con Organismi naziona-	
	li ed internazionali, con professionisti, Associazioni, Enti, Istituzioni di qual-	
	siasi genere e natura per la promozione, diffusione, divulgazione della musi-	
	ca, del canto corale e dell'arte in genere;	
	mettere a disposizione degli associati servizi e convenzioni stipulate a livel-	
	lo nazionale;	
	rappresentare la coralità italiana in sede europea e internazionale;	
	promuovere il turismo dei territori anche per conto di singoli enti locali;	
	migliorare la qualità dei servizi culturali e turistici esistenti e creare nuovi	
	servizi;	
	realizzare attività per lo sviluppo del territorio delle regioni italiane;	
	promuovere la cultura della legalità e della pace tra i popoli;	
	organizzare eventi di carattere regionale, nazionale ed internazionale.	
	L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, può svolgere	
	attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano se-	
	condarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui so-	
	pra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio direttivo.	
	L'Associazione, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 117/2017, può inoltre realizzare	
	attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche	

	mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di	
	beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi	
	volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e corret-	
	tezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	L'Associazione svolge le attività di interesse generale di cui ai commi prece-	
	denti in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in	
	modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione, con delibera del	
	Consiglio Direttivo Nazionale, potrà collaborare con e aderire ad altri organi-	
	smi e associazioni sia essi di natura nazionale che internazionale aventi	
	scopi simili; potrà inoltre assumere o ingaggiare artisti, animatori, sportivi,	
	conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazio-	
	ne. Potrà, inoltre, affiliarsi a uno o più Enti di Promozione Sociale con fina-	
	lità assistenziali riconosciuti dal Ministero degli Interni.	
	L'adesione ad altri organismi potrà comportare l'accettazione senza ulterio-	
	re ratifica dei loro Regolamenti relativamente all'affiliazione o aderenza alle	
	altre loro norme purché non in contrasto con i principi e scopi dell'Associa-	
	zione e purché mantenga la propria autonomia.	
	L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli sco-	
	pi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla	
	realizzazione di detti scopi, direttamente o indirettamente connesse ai me-	
	desimi. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione di fini	
	sociali. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, ren-	
	dite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento	

	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istitu-	
	zionali.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi	
	e riserve comunque denominate, capitale a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche	
	nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rap-	
	porto associativo.	
	Art. 5 - Patrimonio ed entrate.	
	Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività sta-	
	tutaria e ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale.	
	Il Patrimonio e le entrate sono costituite da:	
	dalle quote iscrizione e dai contributi degli associati;	
	dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;	
	da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;	
	dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organiz-	
	zazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o	
	complementari;	
	da contributi di soggetti pubblici o privati.	
	Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché	
	in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.	
	Art.6- Soci: diritti e doveri.	
	L'Associazione, a norma dell'art. 35 del CTS, è composta da un numero	
	non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione socia-	
	le.	

	Le categorie dei soci sono le seguenti:	
	Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Asso-	
	ciazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti e doveri dei soci fondatori sono u-	
	guali a quelli ordinari;	
	Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente	
	o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la deci-	
	sione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono assumere la qualifica di so-	
	cio ordinario tutti i Cori che ne facciano richiesta attraverso il proprio legale	
	rappresentante, dichiarando di condividerne gli scopi sociali. L'istanza di	
	ammissione può essere inoltrata anche on-line o perfezionata sul sito del-	
	l'Associazione qualora possibile. L'istanza di ammissione deve essere cor-	
	redata di ricevuta di versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio	
	Direttivo Nazionale. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi	
	che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati.	
	L'ammissione all'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo Na-	
	zionale o da apposita Commissione da esso designata previa verifica dei re-	
	quisiti richiesti e può essere rifiutata per gravi motivi che non devono esse-	
	re verbalizzati né comunicati.	
	L'iscrizione ha validità fino alla fine dell'esercizio finanziario dell'anno di am-	
	missione e si rinnova automaticamente di dodici mesi col versamento della	
	quota associativa. Non sono Ammessi soci temporanei. La quota sociale è	
	intrasmissibile e non è rivalutabile. Il versamento della quota associativa da	
	parte dei soci ordinari deve essere effettuato entro il giorno 30 (trenta) del	
	primo mese di ciascun anno finanziario per poter maturare il diritto di voto	
	alle assemblee.	

	L'adesione alla Federazione Nazionale comporta l'automatica adesione ai	
	Comitati Regionali di riferimento.	
	L'Adesione all'Associazione da parte dei Soci comporta:	
	piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e dei suoi regola-	
	menti;	
	il pagamento della quota d'iscrizione, delle quote associative periodiche e	
	per le varie attività e servizi;	
	mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;	
	sottoscrizione e accettazione del codice di condotta e della carta dei valori;	
	l'inserimento nel Registro interno dei soci.	
	il diritto ad analizzare i libri sociali di cui all'art. 15 del CTS.	
	Il socio può recedere dall'Associazione senza il diritto ad alcun compenso,	
	rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo	
	Nazionale.	
	La perdita della qualità di Socio può avvenire per:	
	a) morosità;	
	b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie, dei regolamenti, del codice	
	di condotta e della carta dei valori;	
	c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Asso-	
	ciazione;	
	d) comportamento scorretto.	
	Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo Nazionale senza obbli-	
	go di preavviso e ad effetto immediato. È ammesso il ricorso all'Assemblea,	
	in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera	
	assembleare.	

	Se non espressamente deliberato le attività di lavoro svolte dai soci in favo-	
	re dell'Associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi spese, a tito-	
	lo assolutamente gratuito e di liberalità.	
	Art. 7 - Soci tesserati.	
	I Coristi, i musicisti, i professionisti ed amatori del settore tesserati dai Cori	
	assumono lo status di socio tesserato della FEDERCORI; i Cori ne stabili-	
	ranno le modalità di ammissione e ne verifichera-anno i requisiti nel rispetto	
	del presente statuto e dei regolamenti adottati dall'Associazione. Possono	
	associarsi anche i minori per i quali è necessario l'assenso di un genitore.	
	I soci tesserati eserciteranno il diritto di elettorato attivo e passivo presso i	
	Cori dove sono iscritti.	
	I soci tesserati hanno diritto di usufruire dei servizi istituzionali della FEDER-	
	CORI alle condizioni da quest'ultima stabilite.	
	Il socio tesserato cessa di appartenere alla FEDERCORI:	
	- per dimissioni;	
	- per recesso o scioglimento volontario del Coro al quale è affiliato;	
	- per decesso;	
	- per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richie-	
	sti dallo statuto;	
	- per espulsione;	
	- per revoca dell'affiliazione al Coro cui ha aderito.	
	Art. 8 - Comitati Regionali Corali.	
	L'Organizzazione periferica della FEDERCORI è costituita dai Comitati Re-	
	gionali Corali.	
	L'organizzazione della FEDERCORI si ispira a criteri di federalismo e di de-	

	centramento sul territorio. Il decentramento dei compiti istituzionali ed orga-	
	nizzativi, la presenza sul territorio di ogni Regione ed il collegamento delle	
	attività territoriali nell'ambito di ciascuna Regione, sono condizioni per lo svi-	
	luppo dell'Associazione.	
	I Comitati Regionali Corali hanno natura di associazione ai sensi e per gli ef-	
	fetti di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile e rispondono con il loro	
	patrimonio per le obbligazioni assunte. Possono essere soci dei Comitati	
	Regionali Corali i Cori che hanno la sede nel territorio di riferimento.	
	Essi hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria e si dotano	
	di un proprio Statuto e di eventuali Regolamenti che non devono essere in	
	contrasto con il presente Statuto e i Regolamenti della FEDERCORI. Nei ri-	
	spettivi Statuti e negli eventuali Regolamenti dovrà essere disciplinata la	
	modalità di funzionamento degli organi sociali che, oltre a non essere in	
	contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti della FEDERCORI,	
	devono dare attuazione alle disposizioni che possono essere emanate me-	
	diate Regolamento o delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o delibera	
	presidenziale.	
	Il legale rappresentante o persona delegata dal Consiglio Direttivo parteci-	
	pa alle riunioni dell'Assemblea generale dei soci dell'Associazione.	
	L'elettorato attivo è esercitato dai rappresentanti legali o dai delegati dei sin-	
	goli Cori che hanno sede nel territorio di competenza dei Comitati Regionali	
	Corali. Ogni Coro - all'interno dei comitati regionali - ha diritto a un voto; so-	
	no ammesse massimo 2 (due) deleghe.	
	I poteri e le funzioni dei Comitati Regionali Corali non possono essere in	
	contrasto con quelli dell'Associazione.	

	In presenza di:	
	-gravi e documentate insufficienze gestionali; gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari,	
	-mancato funzionamento degli organi o inattività corale o formativa;	
	-omessa presentazione ed approvazione del rendiconto economico e finanziario nei termini indicati dallo Statuto;	
	-omessa approvazione e trasmissione all'Associazione dello statuto;	
	-omessa trasmissione all'Associazione del rendiconto annuale entro 10 (dieci) giorni dalla sua approvazione,	
	-gravi e documentati casi di irregolarità amministrative e contabili, i Comitati Regionali Corali possono essere commissariati.	
	Il Commissariamento è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Nella delibera sono indicati anche la durata del Commissariamento, il nome del Commissario e i poteri assegnatigli. Il Commissario risponde all'organismo che lo ha nominato.	
	Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito.	
	Egli rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato.	
	Il Commissariamento non può durare più di sei mesi. Entro detta data deve essere convocata l'Assemblea elettiva del Comitato Regionale Corale nel rispetto delle disposizioni contenute nel relativo statuto.	
	Art. 9 - Utilizzo di nome, marchio e logo.	
	Il logo dell'Associazione, oltreché simboli e marchi della stessa, possono essere utilizzati dai soci tesserati e dagli Enti affiliati previo consenso scritto	

	del Consiglio Direttivo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità	
	dell'Associazione medesima. L'Associazione si riserva la tutela del contras-	
	segno e del nominativo in linea con le disposizioni del presente statuto e de-	
	gli eventuali regolamenti.	
	Art. 10 - Quote sociali.	
	Gli importi delle quote associative, delle quote contributive dovute dagli as-	
	sociati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi so-	
	ciali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne	
	prevede anche i termini e le modalità di pagamento.	
	Art. 11 - Organi sociali.	
	Gli organi sociali sono:	
	-l'Assemblea Generale	
	-il Consiglio Direttivo Nazionale	
	-le Commissioni	
	-l'organo di Controllo	
	-il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti	
	-il Collegio dei Probiviri	
	Art. 12 - L'Assemblea Generale.	
	L'Assemblea Generale è sovrana. Essa è formata da tutti i rappresentanti	
	legali o persone delegate dei Comitati Regionali Corali. Sono ammesse due	
	deleghe.	
	L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione o da	
	diverso organo eventualmente previsto dallo Statuto, mediante avviso scrit-	
	to affisso presso la sede dell'Associazione e presso tutte le eventuali sedi	
	secondarie e amministrative oppure spedito con lettera raccomandata o in-	

	viato a mezzo posta elettronica o telefax a tutti gli aventi diritto a partecipar-	
	vi o pubblicato a mezzo stampa o sul sito ufficiale dell'Associazione almeno	
	venti giorni prima dello svolgimento della stessa.	
	L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di svolgi-	
	mento dell'Assemblea Generale, nonché l'elenco degli argomenti iscritti al-	
	l'ordine del giorno.	
	La convocazione deve essere inviata, salvo che non sia pubblicata a mez-	
	zo stampa o sul sito ufficiale dell'Associazione, all'indirizzo o alla casella di	
	posta elettronica o al numero di telefax dell'avente diritto al voto indicato nel-	
	la richiesta di iscrizione ovvero risultante dalla comunicazione depositata al-	
	la Segreteria in data successiva.	
	L'assemblea è dotata dei seguenti poteri:	
	a) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e	
	dell'Organo di Controllo;	
	b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisio-	
	ne legale dei conti;	
	c) approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale;	
	d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e pro-	
	muove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del-	
	l'associazione;	
	i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal-	
	lo statuto alla sua competenza.	

	L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il	
	30 giugno, per approvare il bilancio dell'esercizio precedente e per fornire al	
	Consiglio Direttivo Nazionale le linee programmatiche per il successivo.	
	L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo ri-	
	chiede il Consiglio Direttivo o la metà degli associati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggio-	
	ranza semplice ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli in-	
	tervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associa-	
	zione; in caso di suo impedimento, essa è presieduta dal Vicepresidente	
	Nazionale su delega del Presidente Nazionale, o da persona designata dal-	
	l'Assemblea. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati	
	dal Presidente Nazionale e dal Segretario dell'assemblea all'uopo nominato	
	dall'assemblea e restano custoditi nella sede per poter essere liberamente	
	consultati dagli associati.	
	Art. 13- Consiglio Direttivo Nazionale.	
	L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo Naziona-	
	le che si compone da cinque a quindici membri: Presidente Nazionale, Past	
	President, uno o due Vicepresidenti Nazionali, Segretario Generale e Consi-	
	glieri eletti dall'Assemblea Generale tra gli associati in regola con le disposi-	
	zioni del presente statuto, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Le	
	candidature redatte su apposito modello disponibile presso la Segreteria	
	Generale dell'Associazione (istituita presso la sede legale o altra sede pub-	
	blicizzata sul sito dell'associazione) devono essere depositate presso la	
	stessa almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea elettiva. La metà	
	più uno dei componenti il Consiglio Direttivo devono avere uno dei seguenti	

	requisiti:	
	-Diploma di conservatorio v.o. / Laurea triennale / Laurea Specialistica	
	-Lauree universitarie inerenti materie culturali, musicali, umanistiche	
	-Esperienza nell'organizzazione di eventi culturali e non, con relativi attestati	
	-Esperienze musicali, culturali lavorative certificate.	
	Alla luce della qualifica di Rete Associativa Nazionale e ai sensi dell'art. 41,	
	comma 5, del CTS, i rappresentanti legali e gli amministratori dell'Associa-	
	zione non devono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per	
	reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.	
	Detta disposizione si intende automaticamente inapplicabile qualora possa	
	venire in contrasto con norme in materia di enti senza scopo di lucro di futu-	
	ra emanazione.	
	Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, pertanto potrà com-	
	piere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni,	
	aprire c/c bancari postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungi-	
	mento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale proce-	
	de, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, responsabili,	
	determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incari-	
	chi di direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio	
	medesimo. Il Consiglio Direttivo Nazionale, presieduto dal Presidente Nazio-	
	nale, delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà	
	dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente mediante avviso	

	scritto da recapitarsi a mezzo posta elettronica o telefax almeno 48 (quaran-	
	totto) ore prima della riunione o mediante avviso pubblicato sul sito.	
	Il Consiglio Direttivo Nazionale redige il bilancio di esercizio ai sensi dell'art.	
	13 del CTS e delle relative linee guida del Ministero del Lavoro e, al supera-	
	mento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS, redige il bilancio sociale.	
	Ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale non spetta alcun compenso per	
	lo svolgimento del proprio incarico, salvo diversa deliberazione assemblea-	
	re.	
	Art. 14 - Presidente Nazionale	
	Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma del-	
	l'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Genera-	
	le e del Consiglio Direttivo Nazionale.	
	Il Presidente Nazionale può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni al	
	Vice presidente Nazionale o al Past President; la delega dovrà essere data	
	per iscritto. Il Presidente Nazionale dura in carica cinque anni ed è rieleggi-	
	bile. Al termine del mandato <i>ex officio</i> assume la carica di Past President	
	nel Consiglio Direttivo Nazionale; partecipa alle attività degli stessi con drit-	
	to di voto. Può essere nuovamente eletto Presidente o assumere altre cari-	
	che elettive indipendentemente dalla durata dell'ultimo mandato.	
	Art. 15 - Past President	
	È una carica che spetta di diritto agli ex Presidenti che hanno mantenuto la	
	carica per almeno 6 (sei) anni. I Past President prestano servizio <i>ex officio</i>	
	nel Consiglio Direttivo, con lo specifico scopo di garantire continuità alle pro-	
	cedure intraprese durante i precedenti mandati di Presidenza, nonché il cor-	
	retto trasferimento di tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle	

	attività.	
	I Past President hanno una funzione consultiva a favore del Presidente che	
	dovrà consigliarsi con loro, prima di ogni atto di rilievo per la realizzazione	
	dell'oggetto sociale.	
	I Past President hanno il diritto di opporsi agli atti del Presidente a lui dele-	
	gati dal Consiglio Direttivo in materia di bilancio, quote associative, modifi-	
	che allo Statuto ed in generale alla corretta esecuzione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di opposizione, gli atti in	
	oggetto dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo	
	Nazionale, secondo le modalità previste dal presente Statuto.	
	Art. 16 - Vicepresidente Nazionale.	
	Il Vicepresidente Nazionale può sostituire il Presidente Nazionale nelle sue	
	funzioni per delega scritta dello stesso o, in caso di forza maggiore, per deli-	
	bera del Consiglio Direttivo Nazionale.	
	In caso di necessità ed urgenza può mettere in atto provvedimenti che a-	
	vranno piena efficacia solo se ratificati dal Consiglio Direttivo Nazionale.	
	Art. 17 - Segretario Generale.	
	Il Segretario Generale dà esecuzione alle delibere del Presidente Naziona-	
	le e del Consiglio Direttivo Nazionale e tiene il libro dei verbali dell'Assem-	
	blea Generale e del Consiglio Direttivo Nazionale. Tiene ed aggiorna il libro	
	dei soci; predispone, di concerto con il Tesoriere, gli elementi necessari alla	
	redazione del bilancio della gestione annuale.	
	Art. 18- Tesoriere.	
	Il Tesoriere gestisce il patrimonio associativo nell'ambito del mandato stabili-	
	to dal Consiglio Direttivo; ha la responsabilità della cassa dell'Associazione;	

	tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione al fine di sottoporli al Consiglio Direttivo Nazionale e poi all'assemblea Generale per la loro approvazione.	
	Art. 19 - Le Commissioni	
	Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne cura anche l'approvazione dei relativi Regolamenti, possono essere istituite una o più Commissioni permanenti senza necessità di integrare il presente statuto.	
	I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di riferimento.	
	Art. 20 – Organo di controllo	
	Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 CTS viene nominato l'Organo di Controllo dall'Assemblea.	
	L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.	
	I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2392, 2° comma, c.c.	
	L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.	

	stro.	
	L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed	
	attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art. 21 - Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti	
	L'Assemblea Generale, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, può decidere se nominare un Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti.	
	Il Revisore Unico deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti e qualora eletto ha gli stessi compiti e funzioni del Collegio.	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di sua elezione, per volontà dell'assemblea Generale o per obbligo di legge, si compone di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea Generale in una lista unica scelta tra persone di accertata competenza contabile o amministrativa e possono essere scelti anche tra non soci. -- Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti ed è eletto dall'assemblea Generale su lista a parte.	
	Al Collegio è demandato il controllo e la verifica di legittimità a compatibilità (tra il patrimonio disponibile e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa dell'Associazione; esso esamina il conto economico preventivo, le	

	variazioni ed il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale al-	
	l'Assemblea Generale. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo	
	di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali dell'As-	
	sociazione. Nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio pro-	
	cede ad ispezioni periodiche trimestrali sui libri contabili tenuti dalla sede	
	nazionale dell'associazione.	
	Il Collegio è convocato dal suo Presidente, tramite il Segretario Generale	
	dell'Associazione che funge da cancelleria del Collegio. L'avviso di convoca-	
	zione viene comunicato ai componenti il Collegio almeno 7 (sette) giorni pri-	
	ma della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni ur-	
	genti. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta con la presenza di tre dei	
	suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in sostituzio-	
	ne dei membri effettivi in caso di impedimento degli stessi.	
	Tutti i componenti il Collegio partecipano alle riunioni degli Organi deliberan-	
	ti. Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.	
	Per la sostituzione o per la decadenza dei Revisori valgono le disposizioni	
	stabilite dal Codice Civile in materia.	
	Il primo Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico è nominato entro	
	due anni dal Consiglio Direttivo Nazionale il quale è competente anche nel-	
	la scelta della composizione dell'Organo.	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico resta in carica fino alla	
	prossima Assemblea Generale elettiva.	
	Art. 22 - Collegio dei Probiviri	
	L'Assemblea Generale, se lo ritiene opportuno o se imposto dalla legge,	
	può decidere se nominare il Collegio dei Probiviri.	

	Il Collegio dei Probiviri ha competenza in ordine alle infrazioni alle norme	
	statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni degli organi dell'Associazione.	
	Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea Generale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'Associazione.	
	Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti	
	Il Collegio giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate. Il Collegio può deliberare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):	
	a) richiamo;	
	b) diffida;	
	c) deplorazione;	
	d) multa;	
	e) sospensione dalla qualifica e dall'attività anche in via cautelativa;	
	f) radiazione.	
	Le decisioni sono provvisoriamente esecutive, salva la facoltà per il Consiglio Direttivo Nazionale di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, l'efficacia esecutiva della decisione impugnata. La mancata proposizione del ricorso d'appello nel merito rende inefficace l'istanza di sospensione. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili dagli interessati; il ricorso va presentato al Consiglio Direttivo Nazionale, a pena di inam-	

	missibilità entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di	
	primo grado. Il Consiglio Direttivo Nazionale emette provvedimento motiva-	
	to e rinvia il tutto al Collegio dei Probiviri il quale dovrà giudicare entro i suc-	
	cessivi 30 (trenta) giorni. I Componenti il Collegio non possono ricoprire al-	
	cun altro incarico nell'Associazione. Tutti i Componenti il Collegio partecipa-	
	no, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale. Il Collegio non decade in	
	caso di decadenza anticipata degli altri Organi dell'Associazione.	
	Fin quando l'Assemblea Generale non decide di nominare il Collegio dei	
	Probiviri, le sue funzioni sono demandate al Consiglio Direttivo Nazionale e	
	il ricorso alle sue decisioni va presentato all'Assemblea Generale che deci-	
	derà alla prima seduta utile.	
	Art. 23 – Volontari	
	L'Associazione può avvalersi di volontari, i quali esprimono la volontà di	
	contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo	
	e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fi-	
	ni di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.	
	L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la lo-	
	ro attività in modo non occasionale.	
	L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie	
	connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la respon-	
	sabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal	
	beneficiario.	
	Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condi-	

	zioni preventivamente stabiliti dalla Associazione stessa, che in ogni caso	
	devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.	
	La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria	
	attività volontaria.	
	Art. 24 – Libri sociali.	
	L'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n.	
	117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del	
	D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.	
	L'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono	
	essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico	
	il libro degli associati o aderenti	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Naziona-	
	le, dell'Organo di Controllo, delle Commissioni e del Collegio dei Probiviri;	
	il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.	
	Art. 25 - Scioglimento.	
	Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Verificatosi	
	lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo	
	è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1,	
	del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualora istituito e reso obbliga-	
	torio per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri En-	
	ti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate nell'articolo 9 del decre-	
	to legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Eventuali modifiche normative in materia	

	saranno automaticamente recepite senza necessità di modifica o integrazione del presente articolo.	
	Art. 26 -Statuto/regolamenti.	
	Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono essere approvati dall'Assemblea.	
	Art. 27 - Collegio arbitrale.	
	Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale ove vi è la sede legale dell'Associazione. Il deliberato del Consiglio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.	
	Art. 28- Rimandi.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dal Libro Primo, Capo II, art. 36 e seguenti del Codice Civile, al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, allo statuto ed ai regolamenti degli Enti di Promozione Sociale ai quali si affilierà ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.	
	Firmato in originale in calce e a margine dei fogli intermedi: Recchia Davide	
	- Michele D'Ambrosio notaio	

[illegible]

[illegible]